



N. ____/____REG.PROV.COLL.
N. 02824/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2023, proposto da
Hydro Dolomiti Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello,
Giovanni Corbyons e Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni
Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

contro

Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e
Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Alperia S.p.A., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n.
13567/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2026 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colicchia e Angelo Gigliola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ricorrente ha chiesto:

- l'annullamento del provvedimento del G.S.E. del 13 settembre 2016, recante *"accoglimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)"* nella parte in cui ha considerato l'impianto sito in località Malga Boazzo nel Comune di Daone (Trento) come impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica "a bacino" o "a serbatoio" e non, viceversa, come impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica "acqua fluente" e degli atti presupposti, connessi e/o comunque conseguenti;
- l'accertamento (con la conseguente condanna ex art. 34, co. 1 lett. e, c.p.a.) della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta di accesso alla più favorevole tariffa prevista per gli impianti di generazione di energia elettrica da fonte idraulica "acqua fluente", presentata ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, da Hydro Dolomiti Enel S.r.l., dante causa della ricorrente, in data 24 luglio 2015 e, dunque, del diritto di Hydro Dolomiti Energia S.r.l. di percepire la suddetta tariffa incentivante.

2. Hydro Dolomiti Energia S.r.l. espone di essere produttore di energia da fonte rinnovabile idroelettrica.

Il 24 luglio 2015 la ditta, in forza del D.M. 6 luglio 2012, presentava al Gestore dei Servizi Energetici istanza per il riconoscimento degli incentivi sull'energia generata

dall'impianto nel Comune di Daone in località Malga Boazzo.

Tale impianto sfrutta il cosiddetto deflusso minimo vitale (DMV) il cui è rilascio è dovuto dalla diga di Malga Boazzo, la cui derivazione alimenta la centrale "principale" di Cimego I.

Con l'istanza al GSE la HDE evidenziava che la fonte dell'impianto è "idraulica ad acqua fluente" e precisava che *"l'impianto utilizza il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale"*.

2.1. Il GSE, ricevuta l'istanza di ammissione agli incentivi, il 30 giugno 2016 trasmetteva preavviso di rigetto, adducendo che l'impianto non sarebbe ad "acqua fluente" ma "a bacino/serbatoio" "in quanto la derivazione a monte che ne condiziona l'esercizio è costituita dall'invaso di Malga Boazzo".

HDE inviava quindi una nota di osservazioni, ma il GSE, con deliberazione del 13 settembre 2016, accoglieva la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione riconducendola alla tipologia "ad accumulo" e riconoscendo all'energia immessa in rete dall'impianto idroelettrico in oggetto la tariffa prevista per la tipologia a bacino/serbatoio secondo le definizioni di cui alla Tabella 1.1. all'Allegato 1 al D.M. 6 luglio 2012.

3. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso avanti al T.A.R. Lazio, lamentando l'illegittimità della decisione del Gestore.

In particolare, col primo motivo di ricorso HDE contestava la violazione del punto 1.1.1 dell'Allegato II al D.M. 6 luglio 2012, laddove si statuisce che gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE; con il secondo motivo di ricorso la Società lamentava la mancata considerazione delle argomentazioni espresse nelle controdeduzioni al preavviso di rigetto.

4. Con la sentenza n. 13567/2022 del 21 ottobre 2022 il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese di lite.

5. Con l'appello in epigrafe si è chiesta la riforma della statuizione di rigetto, contestandone l'erroneità per le ragioni esplicitate in nove articolati motivi, esposti

alle pagine da 15 a 33.

6. Il GSE si è costituito in giudizio e, con memoria, ha puntualmente contestato i vari motivi di appello.

7. Le parti hanno depositato documentazione e memorie, in data 30.5.2025, e repliche, in data 10.6.2025.

8. All'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025, con ordinanza collegiale istruttoria n. 5713/2025, è stata disposta, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verifica volta ad accertare se l'impianto di cui è causa sia ascrivibile alla categoria ad "acqua fluente" o in quella "a bacino/serbatoio".

La verifica è stata affidata al Segretario generale dell'Autorità di bacino delle Alpi orientali, o suo delegato.

9. Il verificatore delegato (con nota del 4.7.2025) dal Segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, ing. Andrea Braidot, dirigente della Direzione risorse idriche, ha depositato la relazione con allegati in data 11.11.2025.

10. Le parti hanno depositato memorie, in data 29.5.2026, e repliche, rispettivamente, l'appellante in data 8.6.2026 e il GSE il 9.6.2026.

11. All'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2026, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

12. Il Collegio ritiene l'appello fondato.

L'esame dei motivi di ricorso impone di prendere le mosse dalle puntuali, ragionevoli e convincenti conclusioni, suffragate da un ampio e articolato corredo motivazionale, raggiunte dalla relazione di verifica (non adeguatamente smentite o messe in crisi dalle deduzioni difensive delle parti).

13. Occorre premettere che la qualificazione di un impianto "ad acqua fluente" piuttosto che "a bacino" o "a serbatoio" assume rilevanza per la determinazione della tariffa incentivante. Infatti, in base alla tabella 1.1 dell'allegato 1 al d.m. 6

luglio 2012, l'importo della tariffa incentivante riconosciuta agli impianti “ad acqua fluente” è superiore rispetto a quello previsto per gli impianti “ad accumulo”.

13.1. L'appellante, come esposto in premesse, il 24 luglio 2015 presentava al Gestore dei Servizi Energetici istanza, ai sensi del d.m. 6 luglio 2012, per il riconoscimento degli incentivi sull'energia generata dall'impianto nel Comune di Daone in località Malga Boazzo.

Tale impianto sfrutta il cosiddetto deflusso minimo vitale (DMV) il cui rilascio è dovuto dalla diga di Malga Boazzo, la cui derivazione alimenta la centrale “principale” di Cimego I.

13.2. Come dettagliatamente descritto dal verificatore, l'impianto si inserisce all'interno del più ampio sistema idroelettrico dell'Alto Chiese, costituito da un insieme di bacini a cascata lungo il corso del fiume, che alimentano tre centrali, la centrale di Malga Boazzo, quella di Cimego e la centrale di Storo. Il sistema di alimentazione degli impianti è formato da due serbatoi dotati di una capacità di accumulo stagionale (serbatoio di Malga Bissina e serbatoio di Malga Boazzo), un bacino (bacino di Ponte Murandin) ed una vasca (vasca di Cimego).

L'impianto di Cimego, in particolare, che viene qui in rilievo, è alimentato da due derivazioni distinte:

- la derivazione di Malga Boazzo, con opera di captazione principale costituita dal serbatoio di Malga Boazzo e da un insieme di prese e canali di gronda che convogliano nell'invaso l'acqua derivata complessivamente da 12 torrenti laterali sia in destra che in sinistra orografica;
- la derivazione di Ponte Murandin.

La restituzione della portata turbinata dalla centrale avviene nella vasca di Cimego a quota 485 circa.

Tale bacino alimenta a sua volta l'impianto idroelettrico di Storo.

L'esercizio dell'impianto idroelettrico di Cimego, tramite la derivazione Malga Boazzo, è regolato dalla concessione idroelettrica rilasciata con decreto del Presidente della Repubblica n. 4667 del 28 febbraio 1948 e successivi.

13.3. Come accertato dal verificatore (pag.15 della relazione) *“la centrale di Cimego, cioè la centrale direttamente alimentata dal serbatoio di Malga Boazzo, è indubitabilmente una centrale a serbatoio, risultando il tempo di riempimento superiore a 400 ore”*, in conformità al criterio di classificazione delle derivazioni idroelettriche sulla base della *“Terminologia impiegata nelle statistiche dell’industria elettrica”* dettata da UNPEDE (Unione Internazionale dei Produttori e Distributori di Energia Elettrica).

13.4. Negli anni 2013 e 2015 il sistema di produzione idroelettrica è stato completato con la costruzione delle due centrali per la valorizzazione energetica del DMV, collocate a valle del serbatoio di Malga Bissina e del serbatoio di Malga Boazzo; posizionate ai piedi delle rispettive dighe, queste centrali utilizzano il salto generato dagli sbarramenti e la portata corrispondente ai rilasci ambientali (deflusso minimo vitale), come individuata dall’Autorità concedente, la Provincia Autonoma di Trento, che, con nota prot. 7025/ARP-S109 del 12 dicembre 2008, stabiliva i quantitativi d’acqua da rilasciare a titolo di deflusso minimo vitale (DMV) ed i relativi punti di rilascio.

Successivamente veniva autorizzato l’impianto per il recupero energetico del DMV a valle del serbatoio di Malga Boazzo, di interesse in questo contenzioso.

13.5. Il verificatore spiega, in dettaglio (a pag.22), che l’impianto in argomento utilizza il cosiddetto deflusso minimo vitale (DMV), ovverosia quella portata che la diga di Malga Boazzo, realizzata sul fiume Chiese, deve rilasciare nella misura prescritta dalla Provincia Autonoma di Trento, per garantire la naturale prosecuzione del corso fluviale e la conservazione dell’ecosistema.

13.6. Giova a questo punto precisare che il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata minima d’acqua che deve necessariamente scorrere nel corso d’acqua a valle della presa di un impianto idroelettrico; il suo scopo è preservare l’ecosistema fluviale, e di fatti viene anche definito *“deflusso ecologico”*.

In particolare, il DMV è previsto in alcune norme del codice dell’ambiente, decreto

legislativo n. 152/2006, artt. 56, 95 e 96; quest'ultima disposizione, nel modificare l'art. 12 bis del RD n. 1775/1933 (recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"), prevede che *Il provvedimento di concessione è rilasciato se: ... b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.*".

Scopo del DMV è garantire la sopravvivenza dell'ecosistema fluviale, della fauna ittica e degli altri usi del corso d'acqua, motivo per cui il DMV deve essere costante, continuo e non può essere in alcun modo interrotto da chi gestisce l'impianto a valle, se non incorrendo in gravi sanzioni ivi inclusa la sospensione/revoca della concessione di derivazione.

13.7. Tornando all'impianto per cui è causa, il verificatore ulteriormente chiarisce (anche mediante un esempio ipotetico di una tipica configurazione impiantistica alimentata da un serbatoio/bacino: pagg. 27/28 della relazione, ove la figura 10 individua appunto una fattispecie ipotetica) che l'impianto per cui è causa non è collocato "in serie" rispetto alla centrale Cimego (centrale a serbatoio), in quanto non è alimentato dallo scarico della soprastante centrale "Cimego"; infatti "l'impianto di Malga Boazzo è alimentato da uno spillamento che origina dalla condotta di derivazione che adduce alla centrale di Cimego" e utilizza il deflusso minimo vitale (DMV), ovverosia quella portata che la diga di Malga Boazzo, realizzata sul fiume Chiese, deve rilasciare nella misura prescritta dalla Provincia Autonoma di Trento, per garantire la naturale prosecuzione del corso fluviale e la conservazione dell'ecosistema.

14. Come esposto in premesse, con l'istanza al GSE, volta all'ottenimento degli incentivi ex d.m. 6.7.2012, HDE assumeva che la fonte dell'impianto è "idraulica ad acqua fluente" evidenziando che *"l'impianto utilizza il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo*

naturale".

Il GSE, invece, qualificava l'impianto come a bacino/serbatoio, con il provvedimento che ha originato il contenzioso.

15. Le tesi che vedono contrapposte le parti nella causa in esame possono sintetizzarsi come segue:

- secondo il GSE

- ai fini della classificazione di un impianto idroelettrico come "ad acqua fluente" è necessario fare ricorso alle definizioni UNIPEDE (*Union internationale des producteurs et distributeurs d'énergie électrique*), a cui il D.M. 6 luglio 2012 fa rinvio;

- secondo le medesime definizioni, un impianto che sfrutta il DMV (Deflusso minimo vitale) deve essere classificato nella stessa tipologia dell'impianto che ne condiziona l'esercizio, in quanto al punto 2.3.6.2 sulle "Derivazioni con riserva d'acqua" si specifica che *"Per estensione, le derivazioni che risultino direttamente collegate all'esercizio di una derivazione con invaso a monte e i cui apporti intermedi siano trascurabili devono essere classificate nella stessa categoria di quella che ne condiziona l'esercizio"*;

- il fatto che il flusso d'acqua di cui si serve un impianto idroelettrico sia garantito a monte da una diga lascia presupporre la costante regolarità del flusso medesimo;

- in definitiva, il carattere derivato di un impianto idroelettrico lo rende partecipe della stessa natura dell'impianto cui è collegato;

- secondo l'appellante

- la definizione di UNIPEDE al punto 2.3.6.2, richiamata dal GSE nel provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, si applica unicamente nei casi in cui il secondo impianto, da considerare assimilabile all'impianto principale, si trovi idraulicamente a valle di esso e sulla medesima derivazione principale e non quando (come nel caso in esame) il secondo impianto si trovi su altra derivazione

(come la derivazione DMV, che deve rispettare le prescrizioni poste dalla normativa applicabile, come, ad esempio, la concessione che impone il rilascio del DMV stabilendone la portata);

- - siccome la centrale DMV di Malga Boazzo sfrutta le portate del DMV rilasciate dalla centrale di Cimego I, secondo quantitativi inderogabilmente prestabiliti e non condizionabili o modificabili o regolabili, in quanto obbligatoriamente imposti dall'Autorità concedente, la centrale DMV di Malga Boazzo avrebbe dovuto essere considerata ad acqua fluente, in quanto la caratteristica precipua di tali impianti consiste proprio nella non condizionabilità e modificabilità del flusso del corso d'acqua (in questo caso il DMV), mentre la caratteristica precipua degli impianti a serbatoio sarebbe proprio quella di poter regolare e modificare a piacere – condizionando la produzione idroelettrica – il flusso dell'acqua che alimenta la centrale stessa.

16. Il Collegio, nella consapevolezza dell'esistenza di giurisprudenza non univoca sulla questione, ritiene, anche alla luce delle delucidazioni tecniche fornite dall'organo incaricato della verifica (particolarmente qualificato, come sottolineato anche nell'ordinanza di delega), di condividere la prospettazione dell'appellante, alla stregua delle seguenti considerazioni.

17. Giova premettere che il d.m. 6 luglio 2012 (*“Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”*), nello stabilire le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, all'art. 2, comma 1 prevede che *“Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ...”*.

17.1. Il richiamato art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 387/2003 (recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*) statuisce espressamente che gli *“impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili”* sono gli *“impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d)”*.

17.2. Il d.m. 6 luglio 2012, all’Allegato 2, prevede sub *“1.1.1 Impianti idroelettrici”* che:

“Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell’UNIPEDA....”.

17.3. Quest’ultima normativa tecnica, al punto 2.3.6 specifica che *“Le derivazioni idroelettriche sono classificate in differenti categorie in funzione dell’utilizzazione che è possibile fare degli apporti che esse ricevono, secondo che tali apporti debbano essere turbinati in un intervallo di tempo molto breve, o che invece possano essere conservati per periodi di una certa durata”*.

Al riguardo *“Si definisce generalmente un criterio basato sulla durata di riempimento dell’invaso “D”, con la portata annua media corretta”*.

Le derivazioni ad acqua fluente sono quelle derivazioni che *“vengono normalmente impiegate per un servizio di base e utilizzano la portata di volta in volta presente, rispettando la seguente formula: $D \leq 2h$ ”*.

“Per estensione, le derivazioni che risultino direttamente collegate all’esercizio di una derivazione con invaso a monte e i cui apporti intermedi siano trascurabili devono essere classificate nella stessa categoria di quella che le condiziona”.

17.4. Il GSE, in dichiarata applicazione di quest’ultimo inciso, ha ritenuto appunto di classificare l’impianto di Malga Boazzo come *“a bacino/serbatoio”*, adducendo che l’impianto viene alimentato da una derivazione collegata alla omonima diga

collocata immediatamente a monte.

18. Ma tale prospettazione non può essere condivisa, in quanto, come visto, l'impianto di Malga Boazzo non si colloca "in serie" rispetto alla centrale Cimego (a sua volta correttamente definita a bacino in quanto alimentata dall'invaso e gestita secondo criteri di programmabilità).

18.1. Infatti, come chiarisce il verificatore, *«Non v'è dubbio che i due impianti (quello di Cimego 1 e quello di Malga Boazzo) siano entrambi "strutturalmente" legati alla diga di Malga Boazzo:*

- l'impianto di Cimego è infatti direttamente alimentato dalla derivazione che origina dall'invaso;*
- l'impianto di Malga Boazzo è alimentato da uno spillamento che origina dalla condotta di derivazione che adduce alla centrale di Cimego.*

Sotto il profilo meramente funzionale e di esercizio il comportamento dei due impianti è invece, nel rapporto con l'invaso di monte, molto diverso.

E' infatti incontestabile che la produzione idroelettrica generata dall'impianto di impianto di Cimego 1 dipende dalla gestione del soprastante vaso; infatti la disponibilità di una significativa capacità volumetrica (circa 12 ML mc) e la possibilità di regolazione stagionale propria dell'invaso consente al gestore di controllare e dunque programmare l'utilizzo della risorsa idrica secondo le esigenze del mercato dell'energia, adeguando di conseguenza la produzione idroelettrica e la sequenza temporale di attacco e stacco della turbina.

.....

Per contro l'esercizio della centrale di recupero energetico del deflusso minimo vitale, denominata "Malga Boazzo" soggiace agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale, come individuati dall'Amministrazione provinciale. Si tratta pertanto di portate che sfuggono alla capacità di regolazione operata dall'invaso e che sono invece costanti nell'articolazione semestrale fissata dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento.

Ne consegue che l'esercizio della centrale alimentato dal DMV non consente e non

potrebbe consentire alcuna ottimizzazione nella produzione di energia idroelettrica; la portata turbinata, coincidente con la portata di deflusso minimo vitale, è infatti, come noto, preventivamente individuata. Viene dunque meno per la centrale di recupero energetico “Malga Boazzo” quel requisito di programmabilità che è invece sicuramente posseduto dalla centrale di Cimego 1. Si potrebbe dire che è la stessa funzione del deflusso minimo vitale ad escludere per esso qualsiasi possibilità di immagazzinamento, regolazione o modificazione del rilascio a valle della diga perché in caso contrario sarebbe completamente snaturata la funzione eco-biologica svolta dal DMV, con grave pregiudizio per il corso fluviale.>.

Come ribadisce il verificatore, <Il deflusso minimo vitale è infatti una portata che deve essere lasciata defluire nel corso d’acqua, non potendo essere distolta dal sistema derivatorio né artificiosamente generata a partire dalla risorsa idrica accumulata nell’invaso.>.

Dunque, la disposizione che recita “Per estensione, le derivazioni che risultino direttamente collegate all’esercizio di una derivazione con invaso a monte e i cui apporti intermedi siano trascurabili devono essere classificate nella stessa categoria di quella che le condiziona” deve essere appropriatamente applicata all’ipotesi in cui una seconda centrale sia collocata “in serie” rispetto ad una centrale a bacino ovvero anche rispetto ad una centrale a sua volta alimentata dallo scarico di una (prima/principale) soprastante centrale, e quindi strutturalmente connessa allo scarico di questa. Il legame che si instaura tra le due centrali è duplice: non solo strutturale ma anche di tipo funzionale/gestionale, potendo la seconda centrale (come la prima) essere inattiva e non produrre energia in attesa di produrre nelle ore di maggiore richiesta.

Ma estendere tale disposizione all’ipotesi (in esame) di un impianto su DMV appare non razionale né coerente con gli obiettivi alla base del regime di incentivazione.

Infatti, nel caso in questione la derivazione “DMV” è, sì, strutturalmente connessa alla derivazione che alimenta la centrale a bacino, tuttavia, è funzionalmente indipendente dall’esercizio della derivazione con invaso a monte a bacino ed è, altresì, “scollegata” dall’esercizio della derivazione principale. Infatti, quando la derivazione principale che alimenta la centrale principale è inattiva, in attesa di produrre energia nelle ore di maggiore richiesta, la derivazione che alimenta la centrale “DMV” mantiene la propria operatività nei limiti e vincoli stabiliti dagli obblighi di rilascio ambientale imposti dalla normativa e dalla concessione, senza potersi far utilizzo dell’accumulo presente nel serbatoio; qualora la derivazione principale sia attiva per produrre energia nelle ore di maggiore richiesta, la derivazione “DMV” continua a produrre nel limite massimo del rilascio ambientale imposto (appunto il deflusso minimo vitale).

18.2. Ad avviso del Collegio, estendere la richiamata norma UNIPEDE a siffatte tipologie di impianti comporterebbe un’applicazione di tipo analogico incoerente, perché evidentemente la richiamata disposizione, appare, già intuitivamente, appropriata all’ipotesi di impianti “in serie”, ma non all’ipotesi di centrale su DMV non collocata “in serie” rispetto una o più centrali a bacino.

La ragione di non immediata sovrapponibilità della disposizione tecnica rispetto la fattispecie di impianto su DMV si spiega, verosimilmente, nella circostanza valorizzata dal verificatore a pag.21 della relazione, ossia che all’epoca (1991) di redazione dei criteri di classificazione degli impianti idroelettrici dettati da UNIPEDE non poteva essere contemplata la tipologia di recupero energetico del DMV, estraneo allo standard costruttivo dell’epoca, dato lo *“sviluppo solo recente delle tipologie impiantistiche dedicate al recupero energetico dei rilasci ambientali; l’evoluzione normativa in materia di tutela delle acque ed in particolare l’obbligo di assicurare, in corrispondenza di ogni derivazione, il rilascio del deflusso minimo vitale, ha infatti incoraggiato gli operatori idroelettrici ad ottimizzare la produzione energetica, laddove possibile, legata a questi rilasci.”*.

Motivo per cui la norma UNIPEDE, nel prevedere che la derivazione idroelettrica di valle fosse da considerare appartenente alla stessa categoria di quella a monte, non si era esplicitamente riferita alla fattispecie di impianti su DMV, all'epoca ancora non diffusi.

18.3. A conferma, la normativa tecnica successiva ha definitivamente ed esplicitamente ascritto siffatta tipologia di impianti a quelli ad acqua fluente.

18.4. Infatti, le "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri", con una prima versione di data 24 agosto 2012 ed un successivo aggiornamento del 13 gennaio 2014, al punto 1.3.4, confermate, nella sostanza, le categorie impiantistiche già citate dal decreto ministeriale (impianti ad acqua fluente e impianti a bacino o a serbatoio), hanno poi rinviato per la loro individuazione alle definizioni dell'EURELECTRIC (The Union of the Electricity Industry, associazione di settore che rappresenta gli interessi comuni dell'industria elettrica a livello europeo), già UNIPEDE, che, per quanto qui rileva, così indicano:

<Gli impianti idroelettrici sono classificati in base all'uso che si può fare della portata totale che ricevono, a seconda che la portata totale debba essere utilizzata entro un breve periodo di tempo o se possa essere trattenuta per un certo periodo. Questo criterio si basa sul periodo di riempimento del serbatoio "D", calcolato utilizzando la portata media annuale caratteristica.

Impianti ad acqua fluente: questi impianti normalmente operano sul carico di base e utilizzano la portata complessiva in modo continuo o ricevono (o utilizzano) rilasci per il deflusso ecologico.

Impianti ad accumulo: impianti idroelettrici che immagazzinano i loro flussi cumulati in tutto o in parte nelle loro opere di ritenzione per generare durante le ore di maggiore domanda. In base al tempo di riempimento di un serbatoio può essere definito come segue:

Bacino: $2 \text{ ore} < D < 400 \text{ ore}$

Serbatoio $D \geq 400 \text{ ore}$(omissis)

Per estensione, quando l'esercizio di un impianto è direttamente correlato a quello di un vaso a monte e gli afflussi intermedi sono trascurabili, tali impianti devono ritenersi appartenenti alla stessa categoria di quello che li governa.>.

La disposizione, quindi, esplicita che vanno definiti “Impianti ad acqua fluente”, tra gli altri, quelli che “*utilizzano la portata complessiva in modo continuo o ricevono (o utilizzano) rilasci per il deflusso ecologico*”.

Alla stregua di tale disposizione, non vi è dubbio che l'impianto in questione vada oggi definito ad acqua fluente. Tant'è che il GSE, per sfuggire a tale conclusione, invoca la staticità del rinvio contenuto nel d.m. del 2012 alla norma tecnica UNIPEDE.

Tuttavia, tale posizione confligge con le istruzioni operative impartite, all'epoca, dallo stesso GSE.

Infatti, le “Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai registri” (depositate come documento 4 allegato al ricorso di primo grado), nella versione aggiornata al 13 gennaio 2014, applicabile al caso in esame, essendo stata l'istanza di accesso agli incentivi presentata nel luglio 2015, al punto 1.3.4 “Impianti a fonte idraulica” indicano:

“Ai fini della determinazione del valore della tariffa incentivante base, nonché della durata dell'incentivo, il Decreto suddivide gli impianti a fonte idraulica in due diverse categorie:

impianti ad acqua fluente;

impianti a bacino o a serbatoio;

su acquedotto.

Tali categorie devono essere individuate sulla base delle definizioni di EURELECTRIC (ex UNIPEDE) e dei criteri di seguito indicati “ (omissis).

Quindi, l'applicabilità delle definizioni EURELECTRIC al caso in esame discende

dalle stesse procedure stabilite dal GSE.

18.5. Ma anche a tralasciare tale problematica, è decisivo rilevare che la norma UNIPEDE (a differenza della EURELECTRIC) non contemplava (verosimilmente perché ancora non diffusi) gli impianti che *“ricevono (o utilizzano) rilasci per il deflusso ecologico”*, di guisa che l’iscrizione all’una o altra categoria (ad acqua fluente o a bacino/serbatoio) - una volta escluso che agli impianti non in serie rispetto ad una centrale a bacino/serbatoio possa applicarsi l’estensione di cui al punto 2.3.6.2 relativo alle derivazioni con riserva d’acqua (che immagazzinano gli apporti dei propri invasi per produrre nelle ore di maggior richiesta) ed in particolare a quelle *“direttamente collegate”* ad una derivazione con invaso a monte - non potrebbe che derivare da un’opzione ermeneutica, nell’ambito della quale applicare analogicamente le disposizioni per gli impianti a bacino/serbatoio non appare appropriata, rispetto alle derivazioni ad acqua fluente.

19. Occorre a questo punto soffermarsi sulla tesi del GSE, condivisa anche da recenti precedenti della Sezione, secondo la quale un impianto che sfrutta l’acqua rilasciata quale deflusso minimo vitale (DMV) da una diga vada qualificato come impianto *“a bacino”* per il fatto di beneficiare di un flusso d’acqua costante - quello rilasciato dall’impianto a monte – che consente al titolare di calcolare e programmare in anticipo i costi di produzione, come non potrebbe fare laddove dovesse sfruttare il flusso naturale del corso d’acqua.

A fronte di tale ricostruzione, l’appellante eccepisce che, al contrario, proprio il fatto di sfruttare un flusso costante, continuo e non interrompibile di acqua dimostrerebbe che gli impianti di tali tipologie non sono programmabili e non sono governabili quanto alla risorsa idrica disponibile, il che li renderebbe intrinsecamente ad *“acqua fluente”*.

20. Il Collegio osserva che la questione si pone unicamente perché il caso di specie è anteriore all’entrata in vigore del d.m. 4 luglio 2019 il quale, all’articolo 22, comma 2, ha esplicitato che l’appartenenza di un impianto alla categoria *“a bacino”*

piuttosto che a quello “ad acqua fluente” debba essere ricondotta alla “*effettiva capacità del produttore idroelettrico di conservare o meno l’apporto idrico per l’utilizzo energetico differito*”.

Il GSE oppone la regola *tempus regit actum* per escludere l’applicabilità di tale disposizione che, invero, sarebbe dirimente, così come l’applicabilità della norma EURELECTRIC, come visto sopra.

21. Il Collegio ritiene che la complessiva ricostruzione della materia induca a conclusioni opposte a quelle del GSE.

22. Occorre, anzitutto, ricordare come sul tema il verificatore si sia così espresso (pag. 25-26 della relazione di verifica): *<Ne consegue che l’esercizio della centrale alimentato dal DMV non consente e non potrebbe consentire alcuna ottimizzazione nella produzione di energia idroelettrica; la portata turbinata, coincidente con la portata di deflusso minimo vitale, è infatti, come noto, preventivamente individuata. Viene dunque meno per la centrale di recupero energetico “Malga Boazzo” quel requisito di programmabilità che è invece sicuramente posseduto dalla centrale di Cimego 1. Si potrebbe dire che è la stessa funzione del deflusso minimo vitale ad escludere per esso qualsiasi possibilità di immagazzinamento, regolazione o modificazione del rilascio a valle della diga perché in caso contrario sarebbe completamente snaturata la funzione ecobiologica svolta dal DMV, con grave pregiudizio per il corso fluviale. ... Il deflusso minimo vitale è infatti una portata che deve essere lasciata defluire nel corso d’acqua, non potendo essere distolta dal sistema derivatorio né artificiosamente generata a partire dalla risorsa idrica accumulata nell’invaso. ... Con tale ragionamento tuttavia si confonde, a parere dello scrivente, il concetto di “programmabilità/modulabilità/regolazione” della produzione idroelettrica con il concetto di “prevedibilità/certezza” della medesima produzione, pretendendo erroneamente (a parere dello scrivente) di qualificare “a bacino/serbatoio” gli impianti caratterizzati da una produzione idroelettrica “prevedibile/certa” e “ad acqua fluente” gli impianti caratterizzati da un regime di produzione “non*

prevedibile/certa”, in quanto dipendente dal regime delle portate di alimentazione. Ma questa assunzione è palesemente in contrasto rispetto alle definizioni dettate da UNIPEDE ed EURELECTRIC”.>.

Al riguardo, il Collegio ritiene pienamente attendibile la verifica istruttoria svolta. Come ribadito dalla sezione con la recentissima decisione n. 5776/2026 del 16.7.2026, la verifica, analogamente alla consulenza tecnica d'ufficio, rappresenta un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e sottoposto al prudente apprezzamento del giudice. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se nominare o meno un ausiliario; pertanto, la sua scelta di utilizzare tale mezzo istruttorio non può essere oggetto di censura, così come la decisione di aderire, a seguito di una valutazione autonoma, alle conclusioni raggiunte dal verificatore (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 12/02/2025, n. 1166). In proposito, le conclusioni alle quali perviene la verifica possono essere superate dal Collegio solo a fronte di una manifesta erroneità *ictu oculi* ravvisabile (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 03/09/2024, n. 7375), assente nel caso de quo.

Nel caso in questione, il Collegio condivide i risultati cui è pervenuto il nominato organo ausiliario, attesa l’accuratezza e l’esaustività con le quali sono stati raccolti i dati di base e l’inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.

22.1. Ciò posto, diversamente da quanto sostiene il GSE, il fatto che si abbia un flusso costante e continuo di acqua non interrompibile (tipico del DVM) non significa che quel flusso sia governabile/programmabile, che poi è il requisito specifico dell’impianto ad acqua non fluente (cioè bacino/serbatoio) per come desumibile dal citato art. 2, comma 1, lett. B del decreto legislativo n. 387/2003, il quale definisce (sub “b”) *<impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati ... tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso*

pompaggio puro ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente ...>.

22.2. Al riguardo, il Collegio ribadisce che tale ultima disposizione, la quale enuncia espressamente la non programmabilità quale caratteristica degli impianti ad acqua fluente, è la norma espressamente richiamata in ambito definitorio dal d.m. 6 luglio 2012, e dunque non è certamente norma eccentrica o irrilevante rispetto il decreto del 2012, il che induce a respingere in quanto infondate le eccezioni al riguardo sollevate dal GSE.

22.3. Anche in un quadro generale si evince la sostanziale coerenza fra tutte le norme, anche tecniche, succedutesi nel tempo.

22.4. La terminologia UNIPEDE al punto 2.3.6 enuncia quale criterio di classificazione delle derivazioni idroelettriche l'utilizzazione che è possibile fare degli apporti idrici, se possano, o meno, essere conservati per periodi di una certa durata (ed un impianto che sfrutta il DMV certamente non può trattenere la risorsa idrica).

La definizione EURELECTRIC, nel ribadire il criterio di immagazzinamento dei flussi cumulati nelle opere di ritenzione per generare durante le ore di maggior domanda (cosa che un impianto su DMV non può fare), ricomprende espressamente gli impianti che utilizzano la portata complessiva in modo continuo o ricevono o utilizzano rilasci per il deflusso ecologico tra quelli ad acqua fluente.

Entrambe le norme tecniche poggiano la distinzione tra impianti ad acqua fluente ed impianti a serbatoio nella modalità d'uso della portata complessiva che l'impianto riceve, in funzione del fatto che detta portata possa essere temporaneamente accumulata oppure no. Entrambe tali disposizioni chiariscono che mentre gli impianti ad acqua fluente utilizzano la portata di volta in volta presente, le centrali a bacino/serbatoio consentono una riserva d'acqua e quindi l'immagazzinamento parziale o totale degli apporti nei propri invasi; la norma EURELECTRIC specifica poi che la seconda tipologia di impianto ha un funzionamento che permette di eseguire una regolazione del carico idoneo a rendere

maggiormente flessibile (e dunque economicamente più profittevole), l'attività di produzione energetica.

In conclusione, il filo conduttore tra il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e la normativa tecnica UNIPEDDE ed EURELECTRIC è il criterio della programmabilità delle modalità di uso della risorsa idrica come parametro da utilizzare ai fini della classificazione dell'impianto idroelettrico come impianto a bacino/serbatoio ovvero ad acqua fluente, e per programmabilità si intende la possibilità di regolare il rilascio delle acque al fine di sfruttarle nei momenti di maggior richiesta e di immagazzinarle nei periodi in cui vi è minore necessità di produrre energia, ossia accumulare temporaneamente l'afflusso all'invaso, per poi utilizzarlo in maniera economicamente più proficua.

Sotto tale profilo, il d.m. 4 luglio 2019 laddove, all'articolo 22, comma 2, stabilisce che l'appartenenza di un impianto alla categoria "a bacino" piuttosto che a quello "ad acqua fluente" debba essere ricondotta alla *"effettiva capacità del produttore idroelettrico di conservare o meno l'apporto idrico per l'utilizzo energetico differito"* non innova rispetto a quanto fosse già evincibile dalla normativa esistente.

Del resto, lo stesso GSE, all'epoca dei fatti, stabiliva nella nota esplicativa prodotta come documento n.5 allegato al ricorso di primo grado (riferita alle procedure ex d.m. 6.7.2012), richiamata da ultimo nella memoria di replica dell'appellante, che *"Gli impianti a serbatoio e a bacino sono in grado di regolare l'utilizzazione dell'acqua nell'impianto tramite la capacità di accumulo creata da queste opere"* mentre *"Gli impianti a deflusso utilizzano direttamente la portata utile disponibile nell'alveo del corso d'acqua senza possibilità di regolazione della portata all'impianto"*, ponendo quindi la scriminante sulla possibilità o meno di regolare l'uso della risorsa in funzione, evidentemente, di programmare il funzionamento in senso economicamente conveniente.

23. La difesa del GSE ha poi argomentato come la propria tesi sia conforme alla

ratio sottesa al D.M. 6 luglio 2012, il quale contemplerebbe un regime di maggior favore per gli impianti ad acqua fluente rispetto a quello previsto per gli impianti a bacino/serbatoio, riconoscendo ai primi una tariffa incentivante di importo superiore, per compensare i più elevati costi di produzione di energia cui vanno incontro i titolari di impianti ad acqua fluente.

Invero, tale tesi è stata condivisa in alcune delle decisioni di questo Consiglio, citate dal GSE, il quale sostiene che gli impianti ad acqua fluente non sono gestibili con una programmazione preventiva, in quanto sfruttano il flusso naturale dei corsi d'acqua. Pertanto, non è consentito al produttore prevedere in anticipo per ogni periodo dell'anno il quantitativo di energia che verrà generata.

In altri termini, in alcuni periodi dell'anno la portata naturale del fiume sarà maggiore e, quindi, si potrà produrre più energia, in altri periodi sarà minore; pertanto, anche il quantitativo di energia prodotta sarà minore.

Di conseguenza, il produttore non potrà stabilire in anticipo quanta energia verrà venduta e a quale prezzo, essendo anche il prezzo dell'energia - come noto - soggetto a continue variazioni.

In considerazione di quanto sopra osservato, risulta chiaramente che, essendo gli impianti ad acqua fluente non programmabili, per produrre più energia le centrali debbono essere costantemente in funzione, necessitando quindi di un maggior numero di dipendenti ed implicando più elevati costi di produzione.

All'opposto, gli impianti a bacino/serbatoio sono programmabili, in quanto l'acqua proviene da un invaso e, pertanto, attraverso la capacità di accumulo del bacino, tali impianti consentono al produttore sia di regolare il quantitativo di energia da generare, sia di stabilire quando produrla, in funzione del costo della stessa di volta in volta previsto e del prezzo di vendita.

Conseguentemente, il titolare di un impianto a bacino/serbatoio può sostenere costi di produzione dell'energia inferiori, rispetto a quelli connessi ad un impianto ad acqua fluente e, soprattutto, può decidere di vendere quando il prezzo dell'energia è più alto.

Da qui la scelta del legislatore di stabilire per questa ultima tipologia di impianti una tariffa incentivante di importo più elevato, rispetto a quella prevista per gli impianti a bacino/serbatoio.

23.1. Ora, al di là della circostanza che tale ricostruzione risulta incompatibile con le stesse difese del GSE, il quale in sede di osservazioni alla bozza di relazione del verificatore ha sostenuto che *“il vincolo prioritario al rilascio del deflusso minimo vitale, imposto dalle norme in materia ambientale, rispetto a qualsiasi altro uso, assicura con certezza la possibilità di utilizzare sempre e costantemente la portata del DMV ai fini della produzione idroelettrica. Tale certezza non è presente negli impianti ad acqua fluente, che per definizione hanno una portata variabile nel tempo, e non è riscontrabile neppure negli impianti a serbatoio, che potrebbero in alcune annualità non ricevere afflussi sufficienti a garantire la produzione secondo la producibilità di progetto”*, venendo quindi a cadere tutto il costrutto dell’argomentazione di cui sopra, basato invero sui diversi costi degli impianti a serbatoio rispetto a quelli ad acqua fluente dovuti alla certezza (nel caso dei primi) della risorsa idrica che però, in sede di osservazioni, viene posta in dubbio dallo stesso Gestore; in ogni caso, è decisivo rilevare che la ratio della maggiore incentivazione degli impianti ad acqua fluente, non esternata nella normativa in questione, e quindi frutto di indagine ermeneutica, potrebbe plausibilmente essere quella di valorizzare i diversi costi di produzione, ma potrebbe anche, e forse più verosimilmente, ricollegarsi alla scelta del legislatore di supportare le imprese che gestiscono una risorsa idrica non immagazzinabile le quali, quindi, non potendo organizzare la produzione negli orari più convenienti (in funzione del prezzo dell’energia), risultano sfavorite rispetto alle concorrenti che, in presenza di un sistema di accumulo, possono produrre nelle ore di maggior richiesta.

24. Conclusivamente, alla stregua della ricostruzione di cui sopra, il Collegio, rilevata la fondatezza dei motivi di appello secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, accoglie l’appello, con assorbimento degli ulteriori profili e, per l’effetto, in

rimodifica della decisione appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.

25. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

26. Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame, con specifico riferimento al pregresso orientamento giurisprudenziale prevalente, costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

27. Il Collegio ritiene invece di porre a carico del GSE soccombente le spese di verifica, che saranno liquidate con separato decreto, a seguito di ripresentazione della parcella, che allo stato non può essere liquidata in conformità alla richiesta in quanto il verificatore non ha quantificato il compenso.

28. Riguardo la notula presentata dal verificatore, il Collegio osserva quanto segue. L'art. 275 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che la misura degli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato sia disciplinata, da ultimo, dalle tabelle allegate al decreto del ministero di Grazia e giustizia del 30 maggio del 2002.

L'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale, si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra

utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico (dalla data dell'insediamento alla data di consegna della relazione finale) e sono determinati in base alle vacanze, il cui importo, come chiarito da questa sezione con decisione n. 2792/2026, è pari (per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 10 febbraio 2025, n. 16, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza) ad € 14,68 per ogni vacanza.

Pertanto, il verificatore (fermo restando l'effetto interruttivo della decadenza a seguito della presentazione della nota spese e compensi) deve essere invitato a ripresentare la parcella, che andrà elaborata dallo stesso (al quale non può sostituirsi il Collegio), quanto all'onorario, come sopra indicato (tenendo conto, per la quantificazione a vacanza, dell'importo orario di cui al richiamato D.M., salva eventuale richiesta di maggiorazione per la complessità dell'incarico).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma della decisione appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla gli atti ivi impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, salvo che per le spese di verifica, poste a carico dell'amministrazione appellata, e che verranno liquidate con separato decreto a seguito di presentazione di nuova parcella, in conformità alle indicazioni di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e ne dispone la comunicazione alle parti ed al verificatore.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Oberdan Forlenza, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE

Maria Stella Boscarino

IL PRESIDENTE

Oberdan Forlenza

IL SEGRETARIO